

REGIME UNICO DI PAGAMENTO
REG. 1307/2013

**Manuale di accesso al Regime unico di Pagamento
anno campagna 2018 e successivi**

INDICE

1. PREMESSA	4
2. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ.....	4
3. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO	4
3.1. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014.....	5
3.2. Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014	6
3.3. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)	6
3.4 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende).....	10
4. REGIMI DI SOSTEGNO	11
4.1 Piccoli Agricoltori.....	13
4.2 Pagamento di base (Reg. UE 1307/2013).....	13
4.3 Condizioni di ammissibilità.....	13
4.4 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera a del Reg. UE 1307/2013.....	15
4.5 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera b del Reg. UE 1307/2013.....	21
4.6 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013	22
4.7 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal titolo III, capo v del Reg. (UE) n. 1307/2013.	28
4.8 Il regime per i piccoli agricoltori: normativa di riferimento	30
5. ALTRI REGIMI DI AIUTO – AIUTI ACCOPPIATI ALLA PRODUZIONE	31
5.1 Misure premi per il Settore latte (art. 20).....	32
5.2 Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21)	34
5.3 Settore ovi-caprino (art. 22).....	36
5.4 Misura premi per i settori frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art 23).....	37

5.5 Misura premi per il Settore riso (art 24)	39
5.6 Misura premi per il Settore barbabietola da zucchero (art 25)	39
5.7 Misura premi per il Settore Pomodoro da trasformazione (art 26).....	39
5.8 Misura premi per il Settore Olio di oliva (art 27).	40
5.9 Altri regimi di aiuto – Grano Duro De minimis.....	41
6.DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’USO DEL SUOLO.....	41
7. CONDIZIONALITÀ.....	42
7.1 Scheda di Condizionalità.....	43
8. CERTIFICATO ANTIMAFIA.	44
9. RIDUZIONE DEI PAGAMENTI.	45
10. MODALITA’ DI PAGAMENTO	49
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003)	50
12. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	50
13. DEFINIZIONI.....	50
14. RIFERIMENTI NORMATIVI	54
14.1 Riferimenti normativi comunitari	54
14.2 Riferimenti normativi nazionali	57
14.3 Circolari AGEA.....	59
14.4 Istruzioni operative ARPEA	62

1. PREMESSA

A partire dalla campagna 2015 è entrata in vigore la riforma della PAC, secondo quanto previsto dai regolamenti UE 1306/2013 e 1307/2013.

In tale contesto il DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” ha stabilito, all’articolo 12, comma 3 che AGEA, sentiti gli organismi pagatori, definisca il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica; il DM 12 gennaio 2015, n. 162, “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”, consente inoltre una significativa semplificazione del sistema dichiarativo.

L’art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l’erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l’aggiornamento del Piano culturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l’effettuazione della presentazione della domanda unica.

L’art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali, secondo la seguente tempistica:

- 2016: un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell’anno precedente;
- 2017: a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell’anno precedente;
- 2018: tutti i beneficiari.

Il medesimo articolo, inoltre, dispone che qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l’autorità competente fornisca loro un’alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento, assicurando in ogni caso che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

2. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 e s.m.i.

L’Organismo pagatore ARPEA attua i controlli finalizzati a verificare l’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto sulla base della predetta Circolare.

3. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

E’ indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. **'Domanda iniziale';**
2. **'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014'**, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda che si intende modificare e sostituire.
3. **'Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014'**, nel caso in cui si intenda revocare la domanda precedentemente presentata, in tutto o in parte. È necessario indicare il numero della domanda che si intende revocare.
4. **'Comunicazione ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014'**, nel caso in cui si intenda comunicare eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. È necessario indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.
5. **'Comunicazione ai sensi art. 8 del Reg. UE 640/2014'**, nel caso in cui si intenda comunicare l'avvenuta cessione di azienda. È necessario indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 809/2014, *“Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto”.*

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 809/2014, o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri [...] riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi. A tale scopo, l'ARPEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi, direttamente o tramite CAA per i soggetti che hanno loro conferito mandato. Conseguentemente, l'ARPEA non autorizzerà revoche successive alla predetta comunicazione.

3.1. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una *domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 del Reg. (CE) 809/2014* che consente di modificare alcuni dati dichiarativi. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti il regime di aiuto richiesto in relazione agli appezzamenti già dichiarati nella domanda iniziale;
- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;

- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai sensi dell'art 52 Reg. 1307/2013, come applicato dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e smi;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;

3.2. Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una comunicazione di ritiro in tutto o in parte ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 809/2014, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dall'Arpea dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, o se informato dall' Arpea di irregolarità riscontrate dall'Autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 809/2014, si evidenzia che:

- ◆ Una **comunicazione di ritiro parziale**, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 809/2014 non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- ◆ cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- ◆ riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- ◆ rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- ◆ rinuncia premi zootecnici;

Qualora la comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Le comunicazioni di revoca pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di ARPEA sono **irricevibili**.

3.3. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'agricoltore può presentare un'apposita comunicazione.

L'art. 4, paragrafo 1 del suddetto Regolamento dispone che: *“Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all’aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale [...] I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono essere comunicati a quest’ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo”.*

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall’art. 4 del Reg. 640/2014, viene di seguito riportata:

FATTISPECIE	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ALLEGATI
a) DECESSO DEL TITOLARE	<p>1. SUCCESSIONE LEGITTIMA</p> <p>1.1 <i>Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte</i> del titolare, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante;</p> <p>1.2. scrittura notarile indicante la <i>linea ereditaria</i> o, in alternativa una dichiarazione sostitutiva con l’indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità dell’erede richiedente;</p> <p>1.3 NEL CASO DI COEREDI: delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;</p> <p>1.4 NEL CASO DI IRREPERIBILITÀ DI UNO O PIÙ COEREDI: dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi unitamente al documento di identità in corso di validità del dichiarante;</p> <p>1.5 IN CASO DI COSTITUZIONE DELLA COMUNIONE EREDITARIA: Dichiarazione sottoscritta da almeno uno dei coeredi che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita, unitamente al documento di identità in corso di validità dell’erede dichiarante;</p> <p>2. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA</p> <p>2.1 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante; MOD 1</p> <p>2.2 Copia del testamento olografo ovvero del testamento pubblico VALIDO al momento del decesso del titolare.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PER OGNI FATTISPECIE</div> <p>copia della domanda di aiuto di riferimento, debitamente sottoscritta e recante timbro e firma del CAA mandatario (ove presente);</p> <p>copia della comunicazione ai sensi dell’art. 4, debitamente sottoscritta dal richiedente;</p> <p>copia della domanda per il regime dei piccoli agricoltori nel caso di subentro con conferma e nel caso di conferma del regime dei piccoli agricoltori;</p>

b) INCAPACITÀ PROFESSIONALE DI LUNGA DURATA DEL TITOLARE	Certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti in relazione alla specifica attività professionale.	
c) CALAMITÀ NATURALE GRAVE CHE COLPISCE IN MODO RILEVANTE L'AZIENDA	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: • Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale, qualora gli atti non contengano elementi sufficienti a rappresentare le motivazioni dell'istanza. o, in alternativa: • Certificato assicurativo e bollettino di campagna elaborato dal perito al momento del sopralluogo in campo e nel quale è riportato l'esito della perizia. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, <u>indicando le relative particelle catastali.</u> 	
d) EPIZOZIA CHE COLPISCE LA TOTALITÀ O PARTE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO	Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, specie e numero di capi interessati dall'evento calamitoso, eventualmente accompagnato da: <u>Perizia asseverata rilasciata da veterinario iscritto all'ordine, in originale.</u>	
e) DISTRUZIONE FORTUITA DEI FABBRICATI AZIENDALI ADIBITI ALL'ALLEVAMENTO	<i>Provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento</i>	
f) FITOPATIA CHE COLPISCE LA TOTALITÀ O UNA PARTE DELLE COLTURE DEL BENEFICIARIO	<i>Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante <u>causa, specie e numero di capi</u> interessati dall'evento calamitoso</i> <i>eventualmente accompagnato da:</i> <i>Perizia asseverata rilasciata da veterinario iscritto all'ordine, in originale.</i>	
g) ESPROPRIO DELLA	• <i>In caso di sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda</i>	



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

TOTALITÀ O DI UNA PARTE CONSISTENTE DELL'AZIENDA SE TALE ESPROPRIO NON POTEVA ESSERE PREVISTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	<i>agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, ovvero esproprio:</i> <i>Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio.</i> <ul style="list-style-type: none"><i>In caso di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole:</i> <i>Copia del decreto di nomina del curatore, del commissario, del liquidatore.</i>	
---	--	--

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore ARPEA ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa comunicazione, debitamente sottoscritta dall'interessato, unitamente alla documentazione giustificativa, nel fascicolo della domanda.

Le istanze e le dichiarazioni devono essere tutte sottoscritte da chi le propone e accompagnate da copie leggibili di documenti di identità validi al momento della sottoscrizione.

In presenza di un CAA mandatario, il timbro e la firma del referente CAA deve essere chiaramente leggibile in calce alla comunicazione ex art 4 Reg. UE 640/2014 e alla Domanda Unica oggetto della comunicazione stessa.

Per la fattispecie a) (decesso del titolare):

- Si deve produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e non copia del certificato stesso, in quanto l'art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183 sancisce che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000;
- in presenza di più eredi è necessaria **per ognuno degli eredi** la produzione di una dichiarazione sostitutiva debitamente sottoscritta con l'indicazione della linea ereditaria e di una delega (parimenti sottoscritta) per l'accredito delle somme eventualmente spettanti al beneficiario deceduto in favore di uno degli eredi, unitamente al documento di identità in corso di validità di ogni erede dichiarante;

- Nel caso della costituzione di una comunione ereditaria è sufficiente la dichiarazione sottoscritta da almeno uno dei coeredi che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria stessa, unitamente al documento di identità in corso di validità dell'erede dichiarante;

Sul sito istituzionale di ARPEA Piemonte sono disponibili i modelli per le necessarie dichiarazioni sostitutive.

3.4 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende).

Nei casi previsti dal Reg. (UE) 809/2014 all'art. 8, è consentito all'agricoltore che acquisisce un' azienda nella sua totalità (cessionario) da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda, unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto richiesto dal cedente.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
CESSIONE DI AZIENDA	<ul style="list-style-type: none"> • Copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al cessionario, debitamente registrato, contenente il dettaglio delle particelle catastali oggetto di cessione. • Certificato di attribuzione della partita IVA ovvero dichiarazione sostitutiva attestante il diritto alla relativa esenzione 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Copia della domanda di aiuto di riferimento, debitamente sottoscritta e recante timbro e firma del CAA mandatario (ove presente); ✓ Copia della comunicazione ai sensi dell'art. 8, debitamente sottoscritta dal richiedente; ✓ Copia della domanda per il regime dei piccoli agricoltori nel caso di subentro con conferma e nel caso di conferma del regime dei piccoli agricoltori;

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa comunicazione, debitamente sottoscritta dall'interessato, unitamente alla documentazione giustificativa, nel fascicolo della domanda.

Le istanze e le dichiarazioni devono essere tutte sottoscritte da chi le propone e accompagnate da copie leggibili di documenti di identità validi al momento della sottoscrizione.

In presenza di un CAA mandatario, il timbro e la firma del referente CAA deve essere chiaramente leggibile in calce alla comunicazione ex art 8 Reg. UE 809/2014 e alla Domanda Unica oggetto della comunicazione stessa.

4. REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica consente di presentare domanda di assegnazione dei titoli, inoltre consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

➤ **Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. UE 1307/2013:**

- **Richiesta di attivazione dei titoli posseduti**
- **Accesso alla riserva nazionale**
- **Inverdimento**
- **Giovani agricoltori**

➤ **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:**

Settore zootecnia bovina da latte

- 310- Bovini da latte (art. 20, comma 1)
- 311- Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
- 312- Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7)

Settore zootecnia bovina da carne

- 313- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
- 314- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
- 322- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).

Bovini macellati:

- 315- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 4);
- 318- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5);
- 317- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
- 316- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 5);
- 319- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5);

Settore zootecnia ovi-caprina:

- 320- Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2);
- 321- Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 5 e 6);

Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23)

- Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
- Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
- Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
- premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)

Settore riso (art. 24);

Settore barbabietola da zucchero (art.25);

Settore pomodoro da industria (art.26);

Settore olio di oliva:

- superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)

- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6)

➤ **Piccoli agricoltori, previsto dal Titolo V del Reg. UE 1307/2013**

➤ **Aiuto de minimis per il grano duro (DM 11000 del 02.11.2016)**

4.1 Piccoli Agricoltori

Gli aderenti al regime dei piccoli agricoltori, possono presentare domanda semplificata di conferma di adesione al regime; in conformità all'art. 64, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti.

È inoltre possibile presentare una apposita domanda di conferma per subentro nel regime in questione per successione effettiva o anticipata, e contestuale recesso, nonché una domanda di recesso dal regime.

4.2 Pagamento di base (Reg. UE 1307/2013)

I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica, devono essere oggetto di una "richiesta di trasferimento" perfezionata tra le parti e inoltrata entro la data di presentazione della domanda unica di pagamento anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg.(UE) n. 640/2014.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg UE 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

4.3 Condizioni di ammissibilità

Ciascun titolo basato sulla superficie, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall' art. 32, paragrafi 2 e 4 del Reg. (UE) 1307/2013 e dal DM del 18 novembre 2014, n. 6513, contenente Disposizioni riguardanti l'aiuto di base (ved. Par. 4.4 e 4.5).

Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del Reg. CE 1307/2013, per **ettaro ammissibile si intende:**

1. Qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia **utilizzata prevalentemente per attività agricole**. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

L'articolo 7(4) del DM 18 novembre 2014, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a) non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

oppure

2. qualsiasi superficie che abbia dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:

- a) non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;
- b) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
- c) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi,

rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (associazione delle superfici ai titoli basati sulle superfici) si applicano le disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 17, paragrafo 7 Reg. UE 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ◆ utilizzo delle varietà elencate nella Matrice prodotto/intervento - Catalogo riclassificato;
- ◆ utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- ◆ la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del reg. UE 809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg. UE 1307/2013 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro. Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, **le etichette devono essere trasmesse ad ARPEA** entro il 30 giugno di ogni anno. Ai sensi dell'art. 4 del DM 2 ottobre 2017 n. 5604, per la canapa seminata dopo il 30 giugno è consentito consegnare le etichette delle sementi certificate utilizzate per la semina entro il termine ultimo del 1° settembre di ciascun anno di domanda.

4.4 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera a del Reg. UE 1307/2013.

Per «**ettaro ammissibile**» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) si intende qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida.

In particolare la superficie a bosco ceduo a rotazione rapida è ammissibile ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del reg. UE 1307/2013 se:

1. è coltivata e non naturale;
2. le specie corrispondono a quelle indicate all'art. 2 (1), lettera c) del DM 18 novembre 2014;
3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni;

Ammissibilità dei prati permanenti

Prati permanenti con tare (cespugli, alberi, roccia affiorante): ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dell'art. 7 del DM 18 novembre 2014, n. 6513, si considera ammissibile all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:

- a) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento;
- b) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
- c) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
- d) il cinquanta per cento della superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto; e) nei casi diversi di cui alla lettera d) del presente comma, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento con tara superiore al cinquanta per cento.

Ai sensi del DM 6513 del 18 novembre 2014, e dell'art.2 del DM 1420 del 26 febbraio 2015, le superfici sono definibili *"mantenute in uno stato idoneo al pascolo"* quando sono accessibili per il pascolamento e non abbisognano di interventi preparatori che eccedano il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

L'attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata deve essere idonea a :

- a) Prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) Limitare la diffusione delle infestanti;
- c) Mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- d) Non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

Ai sensi dell'art. 3 del DM 1420 del 26 febbraio 2015 il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Catalogo Prati e Pascoli Domanda Unica

All'interno della nuova matrice prodotto intervento, detta "Catalogo Riclassificato", i vari prodotti definiti "prati permanenti" ricadono in diverse tipologie identificate da un codice.

Di seguito si allega una tabella che dà indicazioni sui criteri di mantenimento obbligatori su tali superfici in base al DM del 26 febbraio numero 1420:

CODICE	CATEGORIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	VINCOLO
105	PRATO PERMANENTE, ESCLUSE LE PRATICHE TRADIZIONALI, L'USO/CONSUETUDINE E I PASCOLI NATURALI	TUTTI I PRATI PERMANENTI, ESCLUSI INTERVENTI 106, 146, 149, 150 E 107	PRATI	SFALCIO O PASCOLO.
106	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO ADIACENTI AL PRATO PERMANENTE (ART. 9, PAR. 2 DEL RER. UE N. 640/2014)	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO PROTETTI DA CONDIZIONALITÀ, ADIACENTI AI PRATI PERMANENTI (CFR. ALLEGATO 1 DM MODIFICATIVO E INTEGRATIVO)	ALBERI/MURETTI/SIEPI/FOSSATI/MURETTI	NESSUNO
146	SUPERFICI NATURALMENTE MANTENUTE IN BUONE CONDIZIONI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DEL DM 18 NOVEMBRE 2014, N. 6513, CON ATTIVITÀ MINIMA EX ART. 3, COMMI 2 E 3 DEL DM 26/02/2015, N. 1420	SUPERFICI NATURALMENTE MANTENUTE IN BUONE CONDIZIONI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DEL DM 18 NOVEMBRE 2014, N. 6513, CON ATTIVITÀ MINIMA EX ART. 3, COMMI 2 E 3 DEL DM 26/02/2015, N. 1420: IN OGNI CASO IL PASCOLO NON È OBBLIGATORIO QUALORA L'AGRICOLTORE SIA IN GRADO DI DIMOSTRARE DI AVER EFFETTUATO ALMENO UNO SFALCIO ALL'ANNO OVVERO ALTRA OPERAZIONE COLTURALE VOLTA AL MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI CON O SENZA TARA SOPRA I 2000 METRI DI ALTITUDINE.	PASCOLO OPPURE SFALCIO. LO SFALCIO DEVE ESSERE DIMOSTRATO
149	SUPERFICI CON USI/CONSUETUDINI LOCALI, CON CRITERI DI MANTENIMENTO EX ART. 2, COMMA 5 DEL DM 26/02/2015, N. 1420 (CON CODICE PASCOLO, ANCHE DI TERZI)	I CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI SONO SODDISFATTI QUANDO IL PASCOLO È COMUNEMENTE APPLICATO IN TALI SUPERFICI CON UNO O PIÙ TURNI ANNUALI DI DURATA COMPLESSIVA DI ALMENO SESSANTA GIORNI (DEROGHE ALLA DURATA REGIONALI), ANCHE CON ANIMALI DI TERZI	PASCOLI MAGRI CON PASCOLAMENTO TERZI. PASCOLI SUPERIORI A 600 METRI (GUARDIANIA)	PASCOLAMENTO TERZI (GUARDIANIA)
150	PASCOLI MAGRI DI CUI ALL'ART. 2,	I CRITERI DI MANTENIMENTO	PASCOLI MAGRI	PASCOLAMENTO

CODICE	CATEGORIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	VINCOLO
	COMMA 1, LETTERA F) DEL DM 18 NOVEMBRE 2014, CON CRITERI DI MANTENIMENTO EX ART. 2, COMMA 3 DEL DM 26/02/2015, N. 1420 (CON CODICE PASCOLO)	DELLE SUPERFICI SONO SODDISFATTI QUANDO IL PASCOLO È COMUNEMENTE APPLICATO IN TALI SUPERFICI CON UNO O PIÙ TURNI ANNUALI DI DURATA COMPLESSIVA DI ALMENO SESSANTA GIORNI (DEROGHE ALLA DURATA REGIONALI).		PROPRI CAPI
107	SUPERFICI CON PRATICHE TRADIZIONALI DI CUI ALL'ART. 7, LETTERA A), DEL REG. (UE) N. 639/2014, CON CRITERI DI MANTENIMENTO EX ART. 2, COMMA 3 DEL DM 26/02/2015, N. 1420 (CON CODICE PASCOLO)	I CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI SONO SODDISFATTI QUANDO IL PASCOLO È COMUNEMENTE APPLICATO IN TALI SUPERFICI CON UNO O PIÙ TURNI ANNUALI DI DURATA COMPLESSIVA DI ALMENO SESSANTA GIORNI (DEROGHE ALLA DURATA REGIONALI)	AL MOMENTO DELLA STESURA DELLE PRESENTE ISTRUZIONI LA REGIONE PIEMONTE NON HA RICONOSCIUTO PRATICHE TRADIZIONALI PERTANTO TALE CODICE INTERVENTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO IN SUPERFICI SITE FUORI REGIONE, PER LE QUALI LE AUTORITÀ COMPETENTI NE ABBIANO RICONOSCIUTO TALI PRATICHE.	

Pascolamento

Sulle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, i criteri di mantenimento sono soddisfatti quando il pascolo è applicato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

La densità minima stabilita è di 0,2 UBA ad ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda e deve essere rispettata su tutte le superfici a pascolo, siano esse ubicate nel medesimo comune di ubicazione della stalla o siano ad esso limitrofe. In base al paragrafo 4 dell'art. 3 del D.M n. 1420 del

26/02/2014 le Regioni potevano specificare con proprio provvedimento il carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente per anno.

Il DM 1566 del 12/05/2015 ha apportato la seguente modifica all'articolo 7, comma 9, lettera d) del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 18 novembre 2014 :

“d) Il trenta per cento della superficie per tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie;”.

Per le superfici a **prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali**, ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici.

Per queste superfici il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento. Il produttore, in alternativa, può dichiarare lo sfalcio.

Ai sensi dell'articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, le **superfici agricole mantenute naturalmente** sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015 prot. 180, nei casi in cui le superfici soggiacciono a particolari vincoli ambientali, con una pendenza maggiore al trenta per cento, con vincoli di altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni. In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero un'altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo. In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici agricole mantenute naturalmente sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nella seguente tabella:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m
Appennini	1700 metri s.l.m

La Regione Piemonte con DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 ha in parte variato quanto già stabilito con la DGR n. 22-1510 del 03/06/2015, stabilendo un carico inferiore rispetto a quello consentito dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015. Nello specifico il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, è stato rideterminato secondo le seguenti indicazioni:

Anno di domanda UNICA	Altitudine a partire dalla quale è applicabile la deroga m s.l.m.	Carico minimo di bestiame UBA/ha/anno
2016	1000	0,07
2017	1000	0,1
2018	1000	0,15

Per la determinazione dell'altitudine si farà riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo.

Qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 1000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda;

Permane invariato il periodo di pascolamento minimo che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, può essere applicato su tali superfici in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;

Qualora il pascolo sia dotato di "Piano pastorale foraggero" sarà adottato il carico di bestiame ivi previsto.

Il calcolo del rapporto UBA ad ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti al pascolo dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento (sfalcio).

Per "pascolamento dei propri animali" si intende gli animali di cui il beneficiario è "detentore" all'interno della BDN.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici, sono perciò ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la

movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Le **superfici con usi/consuetudini locali**, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 sono state riconosciute con DGR della Regione Piemonte n. 23-1189 del 16/03/2015 modificata con DGR n. 13-3197 del 26/04/2016: in deroga al pascolamento dei propri animali, riconosce quale uso e consuetudine locale di pratica di pascolo la guardiania; nel caso in cui le aziende praticino la guardiania è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo. Il detentore in Alpeggio dovrà essere inserito nel modello 7 di monticazione e sulla BDN dovrà essere necessariamente segnalato, se previsto, in apposito quadro della movimentazione al pascolo.

Per le **superfici a pascolo magro** con tare, di cui all'art. 7, comma 9, punti b) e c) del DM 18 novembre 2014 n. 6513, le attività di mantenimento delle superfici sono soddisfatte quando il pascolo viene comunemente applicato su tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con una densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. Su tali superfici non è praticabile lo sfalcio. Il pascolamento deve essere esercitato con i capi di bestiame appartenenti a codici di allevamento intestati esclusivamente al richiedente.

Le **superfici a pascolo con pratiche tradizionali** vengono definite dalla Regione nell'ambito di misure di conservazione o di piani di gestione ove presenti. I boschi sono esclusi dalla definizione comunitaria di SAU, sia ai fini dei pagamenti diretti che dello Sviluppo Rurale. L'art. 32, lett. a) del reg. UE 1307/2013 prevede una deroga specifica a questa regola stabilendo che "qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole" essa sia "utilizzata prevalentemente per attività agricole". Conseguentemente, sono ritenuti ammissibili le superfici sottobosco inerbite a condizione che siano incluse nelle superfici a pascolo sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014. La Regione Piemonte non ha previsto il riconoscimento di superfici con queste caratteristiche.

4.5 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera b del Reg. UE 1307/2013

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. b) si intende *qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003:*

Imboschita a norma:

- dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

- dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma:

- degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell' art. 32, paragrafo 4 del Reg. UE 1307/2014 sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

4.6 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture;***
- b) mantenere il prato permanente esistente;***
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola;***

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del Reg. (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre è calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale.

A partire dal 2016 sono state recepite le indicazioni comunitarie relative al mantenimento dei prati permanenti.

In accordo alla definizione fornita all'art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le piante da foraggio possono essere classificate come "erba e altre piante erbacee da foraggio" seguendo l'art. 4(1)(i) del medesimo regolamento che riguarda tutte le piante erbacee tradizionalmente rinvenute nei pascoli naturali o normalmente incluse nei miscugli di semi per pascoli e prati.

Nel caso in cui, su una parcella, una coltura che tradizionalmente non si trova pura nei pascoli, è seminata in purezza, tale coltura non va classificata come erba, anche se la pianta in questione può essere trovata nei miscugli di semi per prati e pascoli. Questo è il caso, ad esempio, delle specie appartenenti alla

famiglia delle “Leguminose”, quali trifoglio ed erba medica. Tali specie possono essere coltivate in purezza o come miscugli.

Se coltivate in purezza, le leguminose devono essere classificate come seminativi e non nella categoria “erba e altre piante erbacee da foraggio”, dal momento che esse non si rinvergono in purezza nei pascoli naturali. Quando specie appartenenti alle leguminose sono seminate nello stesso momento o in momenti differenti e in miscuglio con erba e altre piante erbacee da foraggio, la superficie deve essere classificata come “erba e altre piante erbacee da foraggio”.

Sono considerate automaticamente adempienti le superfici biologiche.

Diversificazione colturale - art. 44 Reg. (UE) 1307/2013.

La diversificazione delle colture si applica alle aziende agricole che hanno superfici a seminativo superiore a 10 ettari.

Per diversificazione si intende la presenza contemporanea di due o più colture nell’azienda a seconda della superficie a seminativi:

1. se i seminativi dell’agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi, devono esserci almeno due colture diverse. La coltura principale non deve superare il 75% dei seminativi;

2. se i seminativi dell’agricoltore occupano oltre 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi, devono esserci almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% dei seminativi. Quindi la terza coltura deve coprire almeno il 5%.

L’obbligo di diversificazione si considera soddisfatto nei seguenti casi:

1. l’azienda è biologica sul 100% dei seminativi;

2. la superficie a seminativo è inferiore a 10 ettari (o i seminativi non biologici dell’azienda sono inferiori a 10 Ha);

3. i seminativi sono interamente investite a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell’anno o del ciclo colturale;

4. almeno il 75% dei seminativi è occupato da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o del ciclo colturale. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo;

5. almeno il 75% dei seminativi sono utilizzati per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

6. almeno il 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

Si precisa che per “colture diverse” si intende:

- a. colture appartenenti a generi botanici differenti;
- b. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- c. terreni lasciati a riposo;
- d. erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Nei seminativi sono inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio protetti dalla condizionalità che sono adiacenti o insistono sui seminativi.

La Circolare AGEA n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 ha definito che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è quello compreso tra 1 aprile e il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo delle quote delle diverse colture si effettua prendendo in considerazione le colture seminate o coltivate nel periodo di riferimento, che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo colturale) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).

Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativo dell'azienda può essere conteggiato una sola volta considerando la coltura principale, cioè quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo. Gli agricoltori, prima della presentazione della domanda di aiuto, devono aggiornare il fascicolo aziendale dichiarando nel piano colturale tutte le informazioni necessarie per identificare le colture principali che occupano i terreni a seminativo, evitando sovrapposizioni. Il controllo amministrativo della diversificazione delle colture viene effettuato sulla base del Piano colturale aziendale previsto dall'art. 31, comma 2 DM 6513/2014 e specificato dall'art. 8 del DM 1420/2014.

Mantenimento prato permanente (Art. 45 Reg. (UE) 1307/2013)

La normativa dell'Unione Europea distingue i prati permanenti a seconda che siano ubicati in “zone sensibili” ad alto valore ambientale o in altre zone. La delimitazione delle zone sensibili è coincidente con le

aree protette ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Le Regioni e Province Autonome possono individuare ulteriori superfici sensibili e devono comunicarle tempestivamente ad AGEA coordinamento (art. 3, del DM 26 febbraio 2015, n. 162) per l'inserimento nel SIPA/LPIS.

La caratteristica di tali superfici deve essere resa nota, per il tramite degli Organismi pagatori, agli agricoltori.

Sui prati permanenti ubicati in zone sensibili è vietato ogni intervento di aratura o la conversione ad altri usi.

Sui prati permanenti ubicati in zone diverse da quelle sensibili, tuttavia, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da AGEA, secondo le modalità indicate in uno specifico provvedimento.

Il DM del 20 marzo 2015 n. 1922 all'art. 3, prevede la costituzione sul SIAN di un Registro dei pascoli permanenti, al fine di monitorare il mantenimento del rapporto tra superficie a prato permanente e superficie agricola totale. Il vincolo del mantenimento del rapporto, calcolato a successivamente alla dichiarazione 2016, è fissato a livello nazionale (DM del 18 novembre 2014 n. 6513).

Il registro viene implementato anche a partire dai dati refresh e delle banche dati grafiche e alfanumeriche presenti nel SIAN.

Sulla base del registro dei prati permanenti, ad ogni azienda è associato un vincolo legato alla superficie di prato permanente che detiene. Tale vincolo si esercita solo in caso di diminuzione oltre il 3,5% del rapporto di cui sopra (art. 45 (3) del regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 44 regolamento (UE) n. 639/2014, art. 15(4) DM 18 novembre 2014, n. 6513), obbligando a ripristinare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

Aree di interesse ecologico (EFA) - art. 46 Reg. (UE) 1307/2013

Ai sensi dell'articolo 46 comma 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i, quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui al detto paragrafo, lettere c), d), g), h), k) e l), sia costituita da aree di interesse ecologico (EFA).

Le EFA (Ecological Focus Area) sono elementi aziendali eterogenei tra loro presenti all'interno o ai bordi dei seminativi o sono esse stesse seminativi.

L'obbligo di EFA non si applica, perché il requisito è già soddisfatto, se:

- almeno il 75% dei seminativi sono utilizzati per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- almeno il 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Ad eccezione delle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida e quelle soggette a rimboschimento, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di interesse ecologico come gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone (paragrafi 4 e 5 dell'art.45 del reg. (UE) n. 639/2014), l'EFA può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Inoltre, laddove le fasce tampone, i bordi dei campi o gli elementi caratteristici del paesaggio siano adiacenti a un'area di interesse ecologico direttamente adiacente al seminativo dell'azienda, essi sono altresì riconosciuti come un'area di interesse ecologico.

Per tener conto delle varie caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologiche elencate in tabella, la superficie reale dell'EFA viene moltiplicata per un fattore di ponderazione. Per gli alberi isolati è previsto anche un fattore di conversione pari a 20. Il fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare in valore ecologico la superficie destinata a EFA.

Le EFA necessarie a soddisfare la quota del 5% dei seminativi dell'azienda devono essere dichiarate nel piano colturale grafico (PCG).

Aree di interesse ecologico EFA (Allegato I– art. 2, comma 6 D.M. n. 5604 del 2 ottobre 2017)

Aree di interesse ecologico (EFA) ed Elementi caratteristici del paesaggio (EP)

- Le aree di interesse ecologico (EFA) considerate anche elementi caratteristici del paesaggio (EP), con l'obbligo del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA 7 e dal CGO 2 e 3) sono:
 - terrazze;
 - siepi, fasce alberate e alberi in filari di larghezza massima fino a 20 m; ☐
 - alberi isolati; ☐ stagni e laghetti con superficie massima di 0,3 ha, compresa una fascia di vegetazione ripariale fino a d una larghezza di 10 metri, esclusi i serbatoi in cemento o plastica;
 - fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio di ampiezza massima 10 m, esclusi i canali con pareti di cemento;
 - muretti di pietra tradizionali

Queste aree, ai fini del regime di pagamento di base e della diversificazione delle colture, sono considerate come facenti parte della superficie totale della parcella agricola e quindi parte della superficie ammissibile. In particolare, ai fini dell'assegnazione e attivazione dei titoli saranno considerate equivalenti al tipo di superficie ammissibile sulla quale ricadono (seminativo, pascolo o coltivazione arborea).

Altre superfici con valore di EFA Possono essere utilizzate nel calcolo della superficie a EFA le seguenti superfici:

1. terreni lasciati a riposo;
2. colture azotofissatrici incluse nell'elenco Allegato III del DM N. 6513 del 18 novembre 2014;
3. boschetti nei campi da qualificare come EFA per una superficie massima di 0,3 ha;
4. fasce tampone e i bordi dei campi, compresi le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prescritti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 o i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui in detto allegato.
5. fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione;
6. fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione;
7. ettari agroforestali che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a norma dell'articolo 44 del reg. (CE) 1689/2005 e/o dell'art. 23 del reg. (UE) 1305/2013;
8. boschi cedui a rotazione rapida;
9. superfici oggetto di rimboschimento ai sensi dell'art.32, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del reg. (UE) 1307/2013. La larghezza minima delle fasce tampone e dei bordi dei campi, ai fini delle aree di interesse ecologico, non deve essere inferiore a 1 metro.

Quando la fascia tampone o il bordo del campo si trova lungo i corsi d'acqua, la vegetazione ripariale adiacente al corso d'acqua sarà considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico.

Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola. Per le fasce tampone e i bordi dei campi diversi da quelli prescritti o protetti dalle BCAA 1 e 7 e dai CGO 1, 2, 3 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 20 metri.

E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari sulle seguenti superfici dichiarate a EFA:

- terreni lasciati a riposo;
- colture azotofissatrici;
- fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione;
- boschi cedui a rotazione rapida.

Per le colture azotofissatrici dichiarate come EFA, la durata del divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari coincide con il naturale ciclo vegetativo che, nel caso di specie annuali, va dalla semina alla raccolta.

Sui boschi cedui a rotazione rapida con valore di EFA, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e nelle fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

4.7 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal titolo III, capo v del Reg. (UE) n. 1307/2013.

E' concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base.

Per "giovane agricoltore" si intende:

A) Una persona fisica:

- che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base

e

- che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica

oppure

B) Una persona giuridica: il cui controllo effettivo e duraturo è esercitato da almeno un soggetto che possiede i requisiti di cui al precedente punto A).

Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate al punto B), si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

La verifica della data di insediamento viene effettuata esaminando:

1. Ditta individuali:

- la data di apertura della p.iva o, nel caso di partita iva già presente, ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo.

2. Persone giuridiche:

- la data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato nella società; tale data deve essere indicata nella domanda unica.

Di seguito si riportano i requisiti per tipologia societaria.

1. SOCIETA' DI CAPITALI A SRL,SPA ecc.

a. Esercita il controllo colui che, ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede oltre il 50% del capitale sociale;

b. esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale ma riveste cariche di tipo gestionale:

- ✓ Presidente del CdA;
- ✓ Rappresentante legale;
- ✓ Amministratore Unico.

2. SCARL (società cooperative a responsabilità limitata)

È necessario che il soggetto individuale in possesso del requisito di “giovane agricoltore” sia socio della cooperativa oltre che componente del consiglio di amministrazione.

3. SOCIETA' DI PERSONE

A Società semplice (S.S.) :

Si considera ammissibile la società semplice in cui almeno un socio risponde ai requisiti individuali di “giovane agricoltore”, in quanto si ritiene che tutti i soci esercitino il controllo gestionale indipendentemente dalle quote di capitale possedute;

B Società in accomandita semplice (S.A.S.):

Si considera ammissibile la SAS che risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- ✓ il socio accomandatario risponde al requisito individuale di “giovane agricoltore”;
- ✓ il socio accomandante in possesso del requisito individuale di “giovane agricoltore” possiede oltre il 50% del capitale sociale.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

L'articolo 17 del DM 18 novembre 2014 stabilisce che l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato per un numero massimo di novanta ettari.

Si precisa che la figura di “giovane agricoltore” ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non coincide con quella prevista dall'articolo 2, lettera n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che peraltro può assumere connotazioni diverse nell'ambito dei 21 PSR nazionali.

In base a quanto disposto dalla circolare AGEA Prot. n. AGEA.2016.2506 del 16 maggio 2016 Si precisa, inoltre, che con riferimento al requisito anagrafico di 40 anni di cui all'art. 50, paragrafo 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, lo stesso deve essere posseduto dall'agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento giovane. Conseguentemente, negli anni successivi, ricorrendone tutti gli altri requisiti, l'agricoltore ha diritto a percepire per un massimo di 5 anni il pagamento in questione, anche se ha superato i 40 anni d'età.

4.8 Il regime per i piccoli agricoltori: normativa di riferimento

Si tratta di un pagamento, facoltativo per gli Stati membri, che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti.

Tale pagamento ha come obiettivo quello della semplificazione amministrativa. (Art. 28, DM 6513 del 18 novembre 2014, Reg Ue 1307/2013 art 61).

Gli agricoltori in possesso dei requisiti necessari, alla domanda di assegnazione nuovi titoli all'aiuto, potevano richiedere, entro il **15 ottobre 2015** (DM 1566 del 12/05/2015), di partecipare al regime semplificato riservato ai piccoli agricoltori.

Va precisato che quello dei piccoli agricoltori è un regime che dà diritto ad un pagamento annuale forfettario, al quale era possibile aderire solo entro la data sopra indicata e che gli agricoltori che decideranno di ritirarsi da tale regime non avranno più diritto a parteciparvi nuovamente.

Le modalità di ritiro dal regime sono previste dalla art. 28 comma 4 DM 6513 del 18 novembre 2014.

Gli Stati membri finanziano il pagamento per i piccoli agricoltori utilizzando fino al 10% del massimale secondo quanto indicato dall'art. 30 del DM 6513 del 18 novembre 2014. Se l'importo totale dei pagamenti è superiore a tale soglia percentuale lo stato membro pratica una riduzione lineare degli importi utile a garantirne il rispetto (art. 64, paragrafo 4 del Reg Ue 1307/2013).

L'introduzione di questo regime di pagamento riduce alcuni obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Calcolo dell'importo di pagamento: L'art. 29 del DM 6513 del 18 novembre 2014, in riferimento all'art. 63, paragrafo 2, lettera b del Reg Ue 1307/2013, dispone che l'importo del pagamento da corrispondere ad ognuno dei piccoli agricoltori sia pari al totale dei pagamenti da assegnare al produttore nel 2015 relativamente ai pagamenti diretti (Pagamento base ed accoppiato), tenuto conto, negli anni successivi, della variazioni del massimale nazionale.

Tale importo dovrà essere al massimo **di 1250 €**.

Il medesimo art. 29 del DM 6513 del 18 novembre 2014, attribuisce all'organismo di coordinamento la fissazione del pagamento annuo ai sensi del Reg. 1307/2013 art.63 paragrafo 2 lettera b).

Condizioni particolari: durante tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori occorrerà che il produttore, in ottemperanza dell' art. 64 del Reg Ue 1307/2013, soggiaccia ad alcune condizioni particolari:

- Si devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015;
- Si deve soddisfare il requisito minimo di cui all'articolo 10 lettera b del Reg Ue 1307/2013: la superficie ammissibile per la quale sono richiesti o debbono essere concessi pagamenti, prima dell'applicazione delle sanzioni è almeno uguale ad un ettaro.
- I diritti all'aiuto attivati nel 2015 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.
- I diritti all'aiuto, di proprietà od in affitto, detenuti dall'agricoltore per tutta la durata della partecipazione a tale regime, non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva nazionale.
- I diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.
- Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto;
- Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 70 del Reg Ue 1307/2013, per stabilire le condizioni di partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo in capo all'agricoltore, di mantenere negli anni successivi al 2015 almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti nella campagna 2015, si applica una tolleranza di 1000 mq (rif. par. 11.3. Cir. Agea prot. 29058 del 04/04/2018).

5. Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione

Il Capo 1, Titolo IV, art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato a specifici settori e produzioni.

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli, che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. L'aiuto inoltre deve incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro limiti quantitativi determinati e sulla base di superfici rese fisse o di un numero fisso di capi.

L'art. 53 dello stesso regolamento stabilisce che per finanziare il sostegno accoppiato gli stati membri possono utilizzare fino all'8% del massimale nazionale; in talune condizioni, valutate dalla Commissione, possono arrivare anche al 13%.

Il Decreto Ministeriale n. 6513 il 18/11/2014 reca le Disposizioni nazionali di applicazione del Reg (UE) 1307/2013.

Relativamente al sostegno accoppiato, il DM al titolo IV ha stabilito che il sostegno è concesso ai seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

Per beneficiare degli aiuti per il sostegno accoppiato l'articolo 19 del DM 6513 stabilisce che è necessario presentare la Domanda Unica.

Inoltre la domanda deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto per i settori *latte, carne bovina e ovi-caprino*, e ad almeno cinquemila metri quadrati (0,5 ha) per il sostegno accoppiato previsto per i settori *frumento duro, colture proteiche e proteaginose, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro destinato alla trasformazione e olio d'oliva*.

Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato per il latte, la carne bovina e gli ovi-caprini è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.

5.1 Misure premi per il Settore latte (art. 20)

Le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dagli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN).

Il sostegno è articolato in 3 tipologie (quadro D1 sez.I, Quadro D3 sez.I):

➤ **Vacche da latte (art. 20, comma 1):** il premio è assegnato ai produttori di latte (richiedente detentore della vacca al momento del parto), per i capi:

- ✓ che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000

e

- ✓ appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300000;
 - tenore di carica batterica a 30 ° (per ml) inferiore a 40000;
 - contenuto di proteina superiore a 3.35%;

nel caso siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30 ° (per ml) inferiore a 100000;
- contenuto di proteina superiore a 3.20%;

➤ **Vacche da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4):** sono assegnati premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1 associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Il premio è assegnato al produttore (richiedente detentore della vacca al momento del parto) per i capi:

- ✓ che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000;

e

- ✓ appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300000;
- tenore di carica batterica a 30 ° (per ml) inferiore a 40000
- contenuto di proteina superiore a 3.35%

nel caso siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - tenore di carica batterica a 30 ° (per ml) inferiore a 100000;
 - contenuto di proteina superiore a 3.20%;
- **Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7):** al momento del parto il premio è assegnato alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
- L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca/bufala al momento del parto.**

Le vacche che hanno beneficiato dei premi per il sostegno accoppiato per il settore latte (art. 20 comma 1 e 4) di cui al presente paragrafo, sono escluse dai premi per il settore carne di cui all'articolo 21 del DM 6513 del 18/11/2014.

5.2 Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21)

Le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dall'articolo 21, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN).

Il sostegno è articolato in 3 tipologie (quadro D1 sez. II quadro D3 sez. I):

- **Vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA** (art. 21, comma 1): i premi sono destinati ai detentori al momento del parto di vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000;
- **Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza** (art. 21, comma 3): per il biennio 2015-2016, la maggiorazione del 20% del premio base di cui al comma 2 dell'art. 21 del DM 6513 del 18/11/14 è destinata alle vacche nutrici di razza Chianina,

Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino IBR. Per il primo anno l'adesione si realizza attraverso il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza. Tali verifiche sono effettuate nell'ambito della BDN:

A partire dalla campagna 2017, nello specifico il premio può essere richiesto **per le vacche nutrici che partoriscono nell'anno**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero:

- Le vacche, per le quali richiede il premio, devono essere detenute al momento del parto;
- I capi NON devono appartenere ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine;
- I capi NON devono appartenere ad allevamenti iscritti nella BDN come allevamenti da latte;
- I vitelli, partoriti nell'anno, devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

➤ **Bovini macellati:**

- ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 4: una quota pari al 15,60 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento per il settore carne bovina, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
- ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5): qualora l'intestatario della domanda coincida con il soggetto aderente a sistemi di etichettatura è prevista una maggiorazione del 30% del premio base;
- ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5): è prevista una maggiorazione del 30% del premio base;
- ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 5): considerando i maggiori costi variabili derivati da ulteriori 6 mesi di allevamento, è prevista una maggiorazione del 30% del premio base;
- ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5): è prevista una maggiorazione del 50% del premio base.

Le maggiorazioni previste non sono cumulabili tra loro.

I capi che hanno beneficiato del premio di cui al comma 2 art. 21 del DM 6513 del 18/11/14 (vacche nutrici) sono esclusi dai premi di cui al comma 5 del presente articolo 21 (bovini macellati) e dai premi per il settore latte di cui all'articolo 20 del DM 6513 del 18/11/14.

5.3 Settore ovi-caprino (art. 22)

Il sostegno è articolato in 2 misure :

1. Agnelle identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004:

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.

La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti, ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

L'obiettivo di risanamento di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è considerato raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o da almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR

2. Capi ovicaprini macellati.

Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche, derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al presente paragrafo, i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.4 Misura premi per i settori frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art 23)

- **Sostegno accoppiato per la soia.** L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno accoppiato per la soia nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata.

L'agricoltore che richiede il premio, deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella Matrice prodotto/intervento- Catalogo riclassificato.

Il premio per la coltivazione della soia è ammesso nelle seguenti regioni:

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G. ed Emilia Romagna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni, almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, entro i seguenti limiti di superficie dei seminativi aziendali:

- a) L'intera superficie per i primi cinque ettari;
- b) per la superficie eccedente i cinque ettari, il 10% della superficie.

Le superfici coltivate a soia che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

- **Sostegno accoppiato per il frumento duro.**

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno accoppiato per il frumento duro nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata.

Il premio per la coltivazione di frumento duro è ammesso nelle seguenti regioni:

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le superfici coltivate a frumento duro che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a

condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

- **Sostegno alla coltivazione di girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose.**

Questo premio è ammesso nelle seguenti Regioni:

Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno accoppiato per la coltivazione di girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni, almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di girasole, colza e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture di cui si tratta, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

- **Sostegno alla coltivazione di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose:**

Questo premio è ammesso nelle seguenti Regioni:

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno accoppiato per la coltivazione di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture di cui si tratta, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.5 Misura premi per il Settore riso (art 24)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata.

L'agricoltore, che richiede il premio, deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo Aziendale, utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella *matrice prodotto/intervento-catalogo riclassificato*.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture di cui sopra, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.6 Misura premi per il Settore barbabietola da zucchero (art 25)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata.

L'agricoltore che richiede il premio, deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo Aziendale, utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella *matrice prodotto/intervento-catalogo riclassificato*.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni, almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un industria saccarifera, che dovranno essere allegati alla Domanda Unica.

Le colture di cui sopra, che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.7 Misura premi per il Settore Pomodoro da trasformazione (art 26)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata.

L'agricoltore, che richiede il premio, deve predisporre il piano di coltivazione, disponibile nella componente territoriale del Fascicolo Aziendale, utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella *matrice prodotto/intervento-catalogo riclassificato*.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni, almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed

impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013. I contratti di fornitura sono allegati alla Domanda Unica dai produttori singoli. Nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, entro il 30 aprile dell'anno di domanda, presso l'organismo di coordinamento, e il produttore associato allega alla Domanda Unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.

L'articolo 5, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 precisa che, nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i contratti di cui all'articolo 26, comma 4 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 devono essere informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le colture di cui sopra, che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.8 Misura premi per il Settore Olio di oliva (art 27).

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella Domanda Unica di pagamento indicando la superficie interessata.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione, disponibile nella componente territoriale del Fascicolo Aziendale, utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella *matrice prodotto/intervento-catalogo riclassificato*.

Superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1).

Il premio è concesso per ettaro di superficie olivicola coltivata secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013. Conseguentemente, il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda unica.

Superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)

Il sostegno è erogato alle superfici olivicole coltivate secondo le normali pratiche colturali situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%. La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (art. 27, comma 6)

Il premio è erogato per le superfici olivicole situate sull'intero territorio nazionale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale da agricoltori in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 e che aderiscono a sistemi di qualità. Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite.

Inoltre, gli agricoltori devono essere in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013. Conseguentemente, il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda.

5.9 Altri regimi di aiuto – Grano Duro De minimis.

L'aiuto de minimis istituito dal DM 11000 del 2016 è attuato secondo le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative di AGEA.

6.DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL SUOLO

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in Domanda Unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3

ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con la sottoscrizione i dichiaranti attestano altresì di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone per ogni particella una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi, oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

7. CONDIZIONALITÀ

Il regolamento UE 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole. L'elenco dei criteri di gestione obbligatorie e delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applicano ai beneficiari:

- a) dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;

- b) dei pagamenti di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

Controlli e sanzioni amministrative *non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori* di cui al titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 95 del Reg. (UE) 1306/2013, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIAP e dal piano di coltivazione sottoscritto ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Ai sensi dell'art. 94 del Reg. UE 1306/2013: *“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali”*. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 dello stesso regolamento si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile, se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione, si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento e alle istruzioni operative di campagna dell'Organismo Pagatore ARPEA.

Le aziende ricadenti nel regime dei “piccoli produttori” restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

7.1 Scheda di Condizionalità

Il SIAP mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente sull'Anagrafe agricola piemontese, in relazione alle informazioni conosciute.

Il documento che raccoglie tali informazioni è la *“scheda di condizionalità”*, disponibile nel SIAP per ciascun anno civile. Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenzia, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. CE di riferimento;
- impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni

agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda;

I produttori che presentano direttamente la domanda possono stampare la scheda dal portale SIAP dopo aver presentato la domanda.

Per i produttori che hanno conferito mandato ad un CAA, il soggetto accreditato alla trasmissione telematica dei dati della domanda dovrà consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAP.

La scheda di condizionalità presente sul SIAP sarà inviata da ARPEA all'indirizzo PEC o e-mail dell'agricoltore richiedente qualora resi disponibili nel Fascicolo Aziendale.

8. CERTIFICATO ANTIMAFIA.

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e successive modifiche e integrazioni quali:

- l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161 che aggiunge il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011;
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172;
- l'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha modificato l'art. 83, comma 3- bis, del D.lgs. n. 159/201;

il pagamento è condizionato alla verifica della presenza di un'idonea informativa antimafia (rilasciata dalla Prefettura) sulla base del prospetto di seguito indicato e meglio specificato nella circolare AGEA Coordinamento n.4435 del 22/01/2018.

Domande di pagamento date di presentazione	soglia	informazione antimafia	Inizio periodo applicazione della disciplina	fine periodo applicazione della disciplina
Fino al 18/11/2017	<= 150.000	NO		
	> 150.000	SI		
Dal 19/11/2017	<= 25000	NO	19/11/2017	31/12/2018
	> 25000	SI		
Dal 19/11/2017	<= 5000	NO	01/01/2019	
	> 5000	SI		

Le imprese che richiedono pagamenti superiori alle soglie indicate in tabella sono tenute a compilare e a sottoscrivere le autodichiarazioni che il CAA mandatario segnalerà loro, in quanto tali autodichiarazioni

sono necessarie per l'acquisizione, da parte di ARPEA, dell'informativa antimafia, senza la quale non sarà possibile erogare il pagamento richiesto.

9. RIDUZIONE DEI PAGAMENTI.

In applicazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base.

Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%.

Prima di procedere all'applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).

Ove le informazioni relative agli importi che possono essere detratti non possano essere acquisite in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici, l'agricoltore può presentare all'Organismo Pagatore ARPEA idonea documentazione contabile/fiscale dalla quale possano evincersi i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari.

Al fine di semplificare i controlli documentali, di seguito sono riportati i documenti ed i relativi codici e voci utilizzabili per il calcolo in questione.

Ai fini dell'applicazione della disciplina del *capping* è possibile considerare le seguenti voci:

Costo del lavoro sostenuto dall'azienda:

- A. retribuzione netta, che si compone di salari o stipendi (comprensivi di straordinari e maggiorazioni, scatti di anzianità, gratifiche, compensi per ferie e festività non godute ed altre

- voci previste dai contratti collettivi del settore) corrisposti ai dipendenti subordinati per il lavoro prestato e che costituiscono il reddito al netto delle ritenute fiscali versate dal sostituto d'imposta (desumibili dalla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro e dichiarati nell' annuale modello 770);
- B. imposte a carico dell'azienda che riguardano l'indeducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro. Per quanto concerne l'indeducibilità del costo del lavoro, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a euro 7.500,00 su base annua, aumentato a euro 13.500 per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni;
- C. oneri sociali e previdenziali calcolati a carico dell'azienda in misura percentuale sul reddito imponibile (quota INPS e INAIL per operai agricoli e impiegati e quota ENPAIA per gli impiegati agricoli) comprensiva di altre voci quali:
- Contributo di solidarietà;
 - Quote associative;
 - Assistenza contrattuale nazionale;
 - Assistenza contrattuale provinciale;
 - Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale;
 - Contributo finanziamento EBAN.
- D. oneri sociali versati per il lavoro autonomo in qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale o versati dall'imprenditore per la propria posizione o per quella dei suoi familiari.

- 1. Per le aziende agricole costituite in forma di società di capitale**, obbligate alla stesura del bilancio di competenza, le voci relative al costo del lavoro sono quelle di seguito elencate, previste dall'art. 2425 c.c. e reperibili presso la CCIAA presso la quale viene depositato annualmente copia del bilancio trasmesso telematicamente:

Contenuto del conto economico:

B) costo della produzione:

9) per il personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi.

2. Per quanto concerne le società semplici e le ditte individuali soggette a contabilità semplificata è possibile considerare le seguenti informazioni:

2.1 *Dati retributivi reperibili presso i seguenti enti o forniti dall'agricoltore:*

AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate rilascia la dichiarazione modello 770 ordinario dal quale è possibile desumere i seguenti dati:

- a) redditi da lavoro dipendente e assimilati, che l'azienda ha versato a tutti i dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato e pensionati nell'anno fiscale di riferimento. Il dato si desume nella Parte B del modello dati fiscali forniti per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi (Redditi nel campo 1: Redditi di lavoro dipendente ed assimilati). La sezione in questione viene compilata per ciascun codice fiscale contenuto nella Parte A dati relativi al dipendente pensionato o altro percettore di somme al campo 1 (codice fiscale). La Parte B riporta i dati che si desumono dalla CU (Certificazione Unica ex CUD rilasciata al dipendente). Il reddito ivi dichiarato rappresenta il costo complessivo sostenuto dall'azienda per salari e stipendi;
- b) il trattamento di fine rapporto eventualmente versato nell'anno fiscale di riferimento. Il dato si desume nella Parte B, sezione Trattamento di fine di rapporto, indennità equipollenti altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata, nel campo 401 indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno.

INPS

L'INPS rilascia l'informazione relativa alla retribuzione indicata come base imponibile per il calcolo degli oneri contributivi contenuta nel prospetto riepilogativo F24 che contiene la tariffazione in conseguenza della trasmissione del DMAG trimestrale da parte dell'azienda o dell'UNIEMENS, rigo 02 del prospetto.

2.2 *Dati relativi agli oneri sociali*

INPS

L'INPS rilascia:

- a) Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) il totale dei contributi versati e indicati nel prospetto riepilogativo F24 dei contributi annuali (divisi in quattro rate) pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. Al totale causale LAA occorre aggiungere il contributo sindacale, rigo 10;

- b) Per i lavoratori dipendenti (OTI e OTD) il totale dei contributi versati e indicati nel prospetto riepilogativo F24 per ciascun codice CIDA aziendale e per ciascun trimestre di versamento calcolati sulla base del modello DMAG comunicato dalle aziende. Al totale causale LAS rigo 19 occorre sottrarre la voce contributi a carico lavoratore rigo 5 ed aggiungere contributo per il finanziamento dell'EBAN, rigo 22;
- c) Per i lavoratori dipendenti (impiegati agricoli) il totale dei contributi calcolati su ciascuna mensilità di versamento effettuato sulla base della comunicazione UNIEMENS e del DM10. La procedura rilascia il modello F24, pertanto l'INPS possiede il totale di quanto versa l'azienda e verifica l'applicazione dell'aliquota nell'UNIEMENS con il pagamento. Il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'INPS, delle agevolazioni e degli sgravi. Il versamento dei contributi dovuti sulla base dei dati indicati sul modello DM10 va effettuato con il modello F24. Dal valore complessivo dei contributi versati occorre sottrarre i contributi pagati dal dipendente che sono indicati nel 770 parte C dati previdenziali e assistenziali INPS, sezione I, casella 6, contributi a carico del lavoratore (uno per ogni impiegato).

ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura

I lavoratori dipendenti assunti con qualifica di dirigente/quadro/impiegato agricolo sono iscritti all'Ente per i versamenti del TFR e gli infortuni sul lavoro.

Dall'ENPAIA è possibile ottenere l'estratto della posizione aziendale suddiviso per contributi conto ditta e conto dipendente. I versamenti a favore dell'ente vengono effettuati mensilmente attraverso una dichiarazione sul portale ENPAIA dove l'azienda indica l'imponibile previdenziale ed il sistema effettua il calcolo producendo un MAV.

Pagamento Cassa extra legem previsto dai contratti provinciali di lavoro per integrazioni su malattia, infortuni e maternità. I dati sul pagato annuale possono essere dichiarati dalle Casse.

2.3 Dati relativi alle imposte

Ai fini del pagamento dell'imposta il costo del personale non è deducibile; pertanto, al fine di evidenziare in maniera corretta il costo del lavoro, si può calcolare l'aliquota IRAP versata dall'azienda nell'anno riferimento sul costo complessivo del personale.

Le informazioni sopra descritte, oltre ad essere reperibili presso gli Enti evidenziati, possono essere fornite dall'agricoltore interessato.

Si tratta in particolare di:

- copia del modello 770 (medesimo in possesso dell'Agenzia delle Entrate);
- copia dei riepiloghi dei pagamenti F24 che l'INPS invia alle aziende per gli operai unitamente al modello F24 che attesta l'avvenuto pagamento;
- copia del rilascio UNIEMENS con evidenza del pagamento F24 (per dedurre la quota a carico dell'azienda è necessario sottrarre la contribuzione a carico del lavoratore sul modello 770 – copia dei MAV pagati all'ENPAIA);
- copia dei versamenti eseguiti alle casse extra legem;
- denuncia IRAP.

Si precisa che la documentazione elencata non è esaustiva ma integrabile con ulteriore documentazione eventualmente riportante le medesime informazioni.

L'esito del calcolo, unitamente ai pagamenti effettuati, sono trasmessi al Coordinamento mediante specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni nel fascicolo aziendale.

10. MODALITA' DI PAGAMENTO.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Dal 1° febbraio 2014, i bonifici devono essere eseguiti secondo gli standard e le regole previsti dal Regolamento **UE 260/2012**. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali. Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori

dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se *“un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”*.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’istituto di credito, conseguentemente l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel Fascicolo Aziendale.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’ARPEA per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, sono rese disponibili, compatibilmente con la sentenza della Corte di Giustizia CE (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, successivamente al pagamento sul sito internet del SIAP (www.arpea.piemonte.it). Nel modulo di domanda ciascun beneficiario è informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) 259/2008 del 18 marzo 2008.

12. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

L’art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l’obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

13. DEFINIZIONI

Il Reg. 1307/2013 fissa all’art. 4 le seguenti definizioni:

- **"agricoltore"**: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'*articolo 52 TUE* in combinato disposto con gli *articoli 349 e 355 TFUE* e che esercita un'attività agricola;
- **"azienda"**: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- **"attività agricola"**:
 - ✓ la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
 - ✓ il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
 - ✓ vivai viticoli e viti madri di portainnesti;
 - ✓ vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
 - ✓ vivai ornamentali;
 - ✓ vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
 - ✓ vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
- **"prodotti agricoli"**: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;
- **"superficie agricola"**: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;
- **"seminativo"**: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli *articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999*, dell'*articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005* e dell'*articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013*, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- **"colture permanenti"**: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- **"prato permanente e pascolo permanente"** (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può

comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

- **"erba o altre piante erbacee da foraggio"**: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
- **"vivai"**: le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
- **"bosco ceduo a rotazione rapida"**: le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;
Il Reg. 640/2014 fissa all'art. 2 le seguenti definizioni:
- **"beneficiario"**: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
- **"inadempienza"**:
 - a) con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
 - b) con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- **"sistema di identificazione e di registrazione degli animali"**: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (5), rispettivamente;
- **"marchio auricolare"**: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

- **“banca dati informatizzata”**: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **“passaporto per gli animali”**: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **“registro”**: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **“codice di identificazione”**: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **“regime di aiuto per animali”**: una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;
- **“domanda di aiuto per animale”**: una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- **“animali dichiarati”**: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- **“animale potenzialmente ammissibile”**: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- **“animale accertato”**:
 - a) nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure
 - b) nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l'animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;
- **“detentore”**: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- **“regimi di aiuto per superficie”**: i pagamenti diretti per superficie ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, escluse le misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le misure specifiche nel settore agricolo a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

- **“uso”**: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
- **“superficie determinata”**:
 - a) nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario, oppure
 - b) nell'ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco;
- **“sistema di informazione geografica”**: (di seguito «SIG»), le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **“parcella di riferimento”**: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **“materiale geografico”**: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

14. RIFERIMENTI NORMATIVI

14.1 Riferimenti normativi comunitari

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche";

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, “Conservazione degli uccelli selvatici”
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 – abrogato dal Reg. (UE) n. 1307/2013;
- • Regolamento (CE) n. 510/2006 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- • Regolamento di Esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione del 11 maggio 2015 recante la deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1172 della Commissione del 30 giugno 2017 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

14.2 Riferimenti normativi nazionali

- Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 19 ottobre 2000 “Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini”
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”
- Decreto legislativo n. 196 del 20 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Decreto legislativo n. 159 del 06 agosto 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- Decreto legislativo n. 218 del 15 novembre 2012 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”
- Decreto legge n. 182 del 09 settembre 2005 “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 11 novembre 2005
- Decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni nella legge n. 286 del 24 novembre 2006;
- Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”
- Decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”
- Decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015, che reca la " Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 24-3-2015

- Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”
- Decreto ministeriale n. 1922 del 20 marzo 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della PAC 2014-2020”
- Decreto ministeriale n. 1566 del 12 maggio 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”
- Decreto ministeriale 24 settembre 2015 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento delegato (UE)n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015.
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti.
- Nota prot.2954 del 08/05/2015 “Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti”
- Decreto Ministeriale n. 3536, dell'8 febbraio 2016, sulla “Disciplina del regime di condizionalita', ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. ·
- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 2883 del 29 aprile 2016 Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne talune misura del sostegno accoppiato. ·
- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 3782 del 15 giugno 2016 Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina. ·
- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 5602 del 11 ottobre 2016 Modifica del decreto MIPAAF del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato; ·
- Decreto Ministeriale MiPAAF Prot. N.0006344 del 24/11/2016- Aiuto Accoppiato ai sensi DM 6513 del 18 novembre 2014, per i capi bovini macellati appartenenti ad allevamenti aderenti ai sistemi di qualità nazionale o regionale o ad altri sistemi di etichettatura facoltativa; ·
- Decreto Ministeriale n. 11000 del 2 novembre 2016 – “Fondo grano duro” - recante criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; ·
- DM 2490 del 25/01/2017 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. ·
- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 5535 del 28/09/2017 “Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE)

- n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014"; ·
- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 5604 del 2 ottobre 2017 "Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013." ·
 - Nota MiPAAF n. 0064408 del 09/08/2017 "Controllo esclusivo del giovane agricoltore"

14.3 Circolari AGEA

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 Riforma Politica Agricola Comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – integrazioni e modifiche alla nota AGEA PROT. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle Superfici
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 definizione periodo di riferimento per la diversificazione;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 addendum n.1 alla circolare AGEA prot.n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 Riforma PAC 2015- 2020: Prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 del 5 giugno 2015 - Riforma PAC – Art. 52 del Reg. UE N.1307/2013: Sostegno Accoppiato Facoltativo;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015 - Riforma PAC – Sostegno Accoppiatofacoltativo - settore zootecnia;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.176 del 31 marzo 2016 - Riforma PAC – Sostegno accoppiato facoltativo - settore zootecnia;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.122 del 01 marzo 2016 – Reg. (UE) 1307/2013 Riduzione dei Pagamenti della Domanda Unica (CAPPING);
- · Circolare AGEA prot. n.2015.36033 del 12 ottobre 2016- Riforma PAC Art. 12 del Reg. (UE) n. 369/2014- Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2016;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.42711 del 04 novembre 2016 - Art. 52 del Reg. (UE) N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Disciplina e Controlli per la Campagna 2016;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.14300 del 17 febbraio 2017 – Riforma della PAC- Domanda di Aiuto basata sugli strumenti geospaziali – Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017;
- · Circolare AGEA Prot. N.0044438 del 24/05/2017 - Art. 52 del Reg. (UE) N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Disciplina e Controlli per la Campagna 2017;

- · Circolare AGEA prot. n. 97228 del 20.12.2017 - Riforma PAC – Articolo 12 del Reg. (UE) N. 639/2014 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro – Campagna 2017;
- · Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22.01.2018 – Procedura per l’acquisizione delle Certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 - Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.42603 del 04 novembre 2016 – Art. 30 Reg. (UE) N. 1307/2013 - Accesso alla Riserva Nazionale, controlli istruttori;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.29058 del 04 aprile 2018 – Domanda unica di pagamento campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus).
-

Regime dei piccoli agricoltori

- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 - Riforma PAC – Titolo V del Reg. (UE) N.1307/2013: Regime dei Piccoli Agricoltori;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015- chiarimenti al Regime dei Piccoli Agricoltori - integrazioni alla Circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 - Regime dei Piccoli Agricoltori - integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 E alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015;
- · Circolare AGEA prot. n. 0025546 del 22 marzo 2017 – Richiami circa la disciplina del Regime dei Piccoli Agricoltori di cui all’art. 61 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Agricoltore in attività

- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 - REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.428 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – articolo 12 del REG. (UE) N. 639/2014 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU 2015.570 del 23 dicembre 2015;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.39605 del 25.10.2016 - “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- integrazioni e modificazioni all’Allegato 1 della Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;

- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.9282 del 03.02.2017 “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- integrazioni alla Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- · Circolare AGEA prot. n. 6100 del 26.01.2018 “Chiarimento verifica requisito Agricoltore in attività”

Piano di coltivazione

- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015- Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 N. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - Piano di coltivazione;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Oggetto: Riforma PAC – integrazione alla circolare PROT. ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- Piano di coltivazione;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 -Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.0048563 del 22/11/2016 Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU. Prot. Uscita N.0082630 del 30/10/2017 – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titoli

- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Assegnazione e calcolo dei titoli”;

- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.435 del 5 ottobre 2015 - RIFORMA PAC – comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei titoli attribuiti a norma del REG. (UE) N. 1307/2013;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: Registro Nazionale Titoli – Domande di trasferimento dei titoli e procedura di pignoramento e pegno di titoli.
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.49064 del 23/11/2016 – Modificazioni e di integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e alla Circolare AGEA ACIU.2016.19746 del 22 luglio 2016 - Trasferimento dei titoli;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.19746 del 22/07/2016- Chiarimenti e precisazioni relative ai trasferimenti titoli 2016;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.N.0049045 del 23/11/2016, nota tecnica per la risoluzione delle principali anomalie di ricognizione preventiva – Calcolo titoli PAC 2015 -2020;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0060564 del 21/07/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e trasferimento titoli 2017;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0062409 del 31/07/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.0060564 del 21/07/2017 - trasferimento titoli 2017;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU. 0063562 del 04/08/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU. N.0060564 del 21/07/2017 - codifica fattispecie trasferimento titoli
- · Circolare Prot. AGEA n. 89117 del 21.11.2017 “Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli”;
- · Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0098115 del 27/12/2017 Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli -precisazioni alla circolare AGEA prot. 89117 del 21/11/2017

NORMATIVA REGIONALE

- DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 “Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed articolo 3 "Attività minima agricola". D.G.R. 23-1189 del 16.3.2015. Applicazione deroghe a livello regionale. "

14.4 Istruzioni operative ARPEA

Con apposite comunicazioni verranno rese disponibili le istruzioni operative, per i singoli anni campagna, ai fini di dare puntuale comunicazione circa le modalità di presentazione delle domande uniche, di correzione delle anomalie riscontrate dal SICG, e le modalità di presentazione di istanze di riesame dell'esito istruttorio.